

- 1 DIC. 1972

Prot. N. 33

Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato copia del disegno di legge recante norme per la "Assegnazione Buoni Libro agli alunni della Scuola Media di 1° Grado", riesaminato dalla 3^a Commissione a seguito del rinvio della legge avente uguale oggetto, da parte del Governo, nonchè il prescritto parere espresso dalla 1^a Commissione.

Con l'occasione, La prego, anche a nome dei componenti la 3^a Commissione, di voler disporre acchè l'argomento figuri all'Ordine del Giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale.

La ringrazio con molti cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Car. Giuseppe Colonna)

On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
S E D E

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 1 DIC. 1972		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 3649		

Dei
alle fu
3^a Commissione

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella
seduta del 1° dicembre 1972:

- vista la richiesta del Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sulla spesa di L. 1.694.000.000,= (Unmiliardoseicentonovantaquattromilioni) prevista dall'art. 4 del disegno di legge regionale "assegnazione di buoni-acquisto libri di testo agli alunni delle scuole medie di 1° grado;
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- visto l'art. 4 del detto disegno di legge ;
- visto l'art. 5 del detto disegno di legge;
- visto il cap. 308 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1972 "fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale";
- visto il cap. 306 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1972 "fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972";
- accertata la disponibilità di L. 972.000.000 sul cap. 308;
- accertata la disponibilità di L. 722.000.000 sul cap. 306;
- considerato di dover approvare la spesa prevista dall'art. 4 del disegno di legge di che trattasi


esprime parere favorevole

sulla spesa medesima e sulla imputazione della stessa al cap. 94 bis di nuova istituzione che presenta una dispo-

nibilità di L. 1.694.000.000 derivante dalla variazioni
in diminuzione dei cap. 308 e 306 dello stato di previsio-
ne della spesa di bilancio regionale 1972.

p/ 1^ Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE


(avv. Giovanni Margiotta)

orig

RIESAME DELLA LEGGE "ASSEGNAZIONE DI BUONI-ACQUISTO LIBRI
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO", -

RELATORE : GIUSEPPE COLONNA

On. Presidente, Signori consiglieri;

In data 12 ottobre scorso questo Consiglio Regionale, dopo ampia discussione, e dopo aver apportato vari emendamenti, approvava all'unanimità la legge per la "Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado". - Detta legge veniva quindi inviata al Governo per la conseguente approvazione,

In data 15 novembre però perveniva il seguente telegramma:

" Riferimento legge regionale 12 ottobre 1972 circa assegnazione buoni acquisto libri at scuole medie primo grado, Governo habet osservato, premesso che provvedimento regionale non detta precisi criteri per esecuzione, che ultimo comma art. 3 limitasi affidare at assessore ramo istruzione compito dettare, mediante circolare, modalità esecuzione, in tal modo attribuendogli una attività sostanzialmente normativa, in contrasto, oltretutto, con dettato art. 121 costituzione che non conferisce at assessori rilevanza esterna, inoltre in mancanza precisa disciplina, sussisterebbe impossibilità predeterminare onere finanziario, lasciato nel vago da secondo comma art. 4, relativamente al quale est poi da notare che, non essendo qualificata come obbligatoria, spesa derivante da provvedimento non potrebbe essere integrata mediante prelevamento da fondo riserva spese obbligatorie et ordine, illegittima et comunque contrastante con principio uguaglianza art. 3 costituzione est, infine, discriminazione che, per anno 1972/73, art. 1 opera at danno alunni seconda terza media, accordando beneficio at soli alunni prima classe. Per suesposte ragioni governo habet rinviato legge regione Puglia at nuovo esame consiglio regionale at sensi art. 127, 3 comma, costituzione. Nella occasione, governo habet inoltre osservato che art. 3 facendo riferimento, per determinazione condizioni economiche, at certi livelli reddito imponibile stabiliti in applicazione imposta erariale personale sui redditi, che entrerà in vigore con attuazione riforma a partire da reddito del 1974 praticamente non consentirebbe, in mancanza apposita norma transitoria, immediato finanziamento legge regionale. Non sem-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

brerebbe, poi, che legge regionale possa attribuire al consiglio presidenza del vari Istituti, quali organi che attongono al ordinamento scolastico, altri compiti in aggiunta ai quelli di cui ai art. 10 D.L. C.P.S. 21 aprile 1947, n. 695, in relazione al ultimo comma art. 4, non est sufficiente riferimento al stanziamento capitolo futuri bilanci preventivi, qualora applicazione legge comporti in esercizi successivi maggiore spesa, dovendosi indicare relativa copertura. Non appare giustificato, infine, art. 5 tanto più che un intervento statale nel particolare settore sarebbe lesivo della competenza regionale in materia. Pregasi assicurare ricevuta comunicazione di quanto sopra. Segue analogo comunicazione al mezzo lettera raccomandata. Commissario governo Pignataro, ",-

In merito alle suddette osservazioni del Governo la Commissione precisa che alcune, anche se formali, sono obiettivamente fondate e quasi tutte dovute alla presentazione di emendamenti sui quali forse non vi fu sufficiente meditazione.

Infatti l'art. 3 sul testo originale non dava alcun compito all'assessore; ma in seguito al voto negativo a maggioranza fu necessaria la rielaborazione di un nuovo testo con il quale si affidava all'assessore alla istruzione il compito di impartire con circolare le modalità di esecuzione.

Però è opportuno notare che tra i compiti dell'esecutivo vi è anche quello di impartire istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti per i quali l'organo competente è solo il Consiglio Regionale.

Pertanto il mandato di impartire circolari applicative dovrebbe essere dato al Presidente della Giunta Regionale, che è un organo, il quale a sua volta può delegare l'assessore al ramo. Ciò nonostante la Commissione ritiene di eliminare il terzo comma dell'art. 3.

In merito all'art. 4 va precisato che non conoscendo all'epoca la precisa spesa occorrente, si ritenne di imputare la stessa al capitolo 308 "Fondi a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale" per l'importo previsto di L. 972 milioni; mentre la eventuale differenza sarebbe stata prelevata dal fondo di riserva.

Certo oggi non parliamo più di previsione, ma conoscendo con esattezza la spesa occorrente il L. 1.694.000.000 modifichiamo il citato art. 4 dichiarando inoltre obbligatoria la spesa stessa.

Circa il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 1 con il quale per l'anno 72/73 si assegnano i libri solo agli alunni della prima classe della scuola media, non può parlarsi di di-

scriminazione bensì di programmazione, il concetto di discriminazione va inteso nel confronto di soggetti obiettivamente identici. Ebbene gli alunni della prima classe sono diversi da quelli della seconda e terza, sia perchè i primi, iniziando un nuovo tipo di scuola, si trovano in una situazione psicologica diversa da chi già detta scuola frequenta, sia perchè gli alunni della prima classe sopportano per l'acquisto dei libri maggiori spese di quelli della seconda e terza classe. E' anche opportuno ricordare che ^{agli} alunni della seconda e terza classe in disagiate condizioni economiche vengono distribuiti buoni-libro da L. 10.000, per i quali vi è un apposito stanziamento al cap/ 94 del bilancio 1972 per una importo di L. 565 milioni.

La Commissione ritiene opportuno il rilievo circa la imposta erariale personale in quanto la stessa entrerà in vigore il 1974, e pertanto ne ripropone il testo così come a suo tempo presentato in aula con riferimento alla imposta complementare sul reddito.

In merito al compito istruttorio delle domande, la commissione ritiene che possa essere affidata ai presidi degli istituti anzichè ai consigli di presidenza.

Circa il contenuto dell'art. 5, anche questo per la verità aggiunto durante la discussione in aula, non vi è nulla da obiettare alle osservazioni avanzate dal Governo, in quanto la assistenza scolastica è totalmente demandata alla competenza regionale. Ci auguriamo che, come nel presente caso, sia sempre rispettata la competenza regionale in quanto i primi a difendere ed a reclamare i diritti della Regione nei confronti dello Stato siamo proprio noi, non per amore di inutile polemica, ma per profonda convinzione nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'interesse superiore della comunità che tutti serviamo.

Pertanto la Commissione propone di eliminare il disposto di cui all'art. 5. Va in ultimo rilevato che la volontà politica di questo consiglio regionale in merito alla presente legge è nel rispetto sia della Costituzione italiana che dello Statuto della Regione Puglia. Entrambi, anche se in formule diverse, affermano la gratuità della scuola d'obbligo ed il superamento degli ostacoli che limitano il diritto allo studio. Noi sappiamo che purtroppo nella nostra Regione sono ancora molti i ragazzi che ultimata le scuole elementari, non frequentano la scuola media. La maggior parte di questi appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche che purtroppo non hanno la possibilità di sostenere le spese occorrenti perchè i figli continuino la scuola media.

Abbiamo il dovere morale e politico di aiutare questi ragazzi, non solo nell'interesse

dei singoli, ma nell'interesse della intera società la quale, attraverso un maggior grado di istruzione e di cultura dei cittadini, può raggiungere migliori traguardi.

Per tutto quanto innanzi detto la Commissione esprime la volontà di riproporre la legge in oggetto nella nuova seguente articolazione:

" ASSEGNAZIONE DI BUONI-ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO ",-

- Art. 1 -

La Regione Puglia al fine di attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell'obbligo.

Per l'anno scolastico 1972/73 l'assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media, ferma restando per gli alunni delle 2° e 3° classi l'assegnazione di buoni-libro da L. 10.000 prevista al cap. 94 del bilancio della Regione per l'esercizio 1972.

- Art. 2 -

Al fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno iscritto alla 1ª media, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore a:

L. 1.300.000	con 1 figlio a carico;
L. 1.600.000	" 2 " " "
L. 1.900.000	" 3 " " "
L. 2.200.000	" 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

- Art. 3 -

Il Preside di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegnazione dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmetten-

do alla Regione i relativi elenchi. Tale accertamento è effettuato sulla base della domanda e dei documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Copia degli elenchi è depositata per visione presso la Segreteria dell'Istituto.

- Art. 4 -

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 1.694.000.000 farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo di nuova istituzione 94/bis "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato".

L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine, allegato al Bilancio 1972 ed approvato con l'art. 6 della legge regionale 5, 9, 72, n. 8, è integrato come segue: "Art. 94/bis - Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato".

- Art. 5 -

Per la copertura dell'onere finanziario ricadente nell'esercizio 1972, derivante dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio dell'anno finanziario stesso le seguenti variazioni:

- Cap. 366 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale", (in meno)	L. 972.000.000
- Cap. 366 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale", (in meno)	<u>L. 722.000.000</u>
Totale delle variazioni in diminuzione,	L. 1.694.000.000
- Cap. 94/bis "Forniture libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato", (in più)	<u>L. 1.694.000.000</u>

Per i successivi esercizi finanziari l'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà stanziato in apposito capitolo di bilancio.

- Art. 6 -

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

6

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**


COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

- Art. 7 -

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**IL PRESIDENTE
(Giuseppe Colonna)**



Bari, addì 12 Dicembre 1972.